

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Scali Rosciano, 6 - 57123 Livorno, Italia

R.U.P. ing. Enrico Pribaz D.E.C. ing. Ilaria Lotti

R.T.P.



30035 Mirano (VE) Viale Belvedere, 8/10 www.fm-ingegneria.com Tel. +39 041 5785 711 Fax +39 041 4355 933 portolivorno@fm-ingegneria.com



P.O. Box 1132 3800 BC Amersfoort The Netherlands www.royalhaskoningdhv.com Tel. +44 (0)207 222 2115 Fax +44 (0)207 222 2659 info@rhdhv.com



35027 Noventa Padovana (PD) Via Panà 56/a Tel. +39 049 8945 087 Fax +39 049 8707 868 mail@hsmarinesrl.com



31027 Spresiano (TV) Via Tiepolo, 8 www.gtgeo.eu Tel. +39 0422 8870 31 Fax +39 0422 8895 89 info@gtgeo.it

PROGETTO

PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLE OPERE MARITTIME DI DIFESA E DEI DRAGAGGI PREVISTI NELLA NUOVA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DELLA PIATTAFORMA EUROPA, COMPRESO LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

EMISSIONE

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO

C - STUDI AMBIENTALI

Allegato 13 - Contributo regime vincolistico Porto di Livorno - D.Lgs42/2004

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
0	24/07/2023	1233_PD-C-015(13)_0	Aggiornamento in riscontro a Istruttoria VIA [ID VIP 8058]	-	T. Tassi
1					
2					
3					
4					
3					

ELABORATO N.

C015(13)

DATA:	SCALA:	FILE:	J.N.
24/07/2023	1233	_PD-C-015(13)_0.doc	1233/'19
PROGETTO	DISEGNO	VERIFICA	APPROVAZIONE
F. Pichi	-	C. Galli	T. Tassi

❖ Nota sull'attuale regime vincolistico dell'ambito portuale di Livorno e del progetto di prima fase di attuazione Piattaforma Europa, in relazione alla Parte III Dlgs 42/2004 (pt.17, lettera a della Richiesta integrazioni MASE a prot. CTVA Reg.UFF. n.3430 del 24.03.2023.

SOMMARIO

PREMESSA	1
RIFERIMENTI NORMATIVI	1
ATTI VIGENTI ATTESTANTI LA NON SUSSISTENZA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO	4
CONCLUSIONI	5

PREMESSA

La presente nota intende unitamente alla rappresentazione delle motivazioni di non sussistenza di vincoli ai sensi della Parte III del D.lgs 42/2004 nell'ambito portuale di Livorno (procedendo attraverso l'analisi della legge stessa, della normativa precedente che la ha originata e la contestualizzazione ad esse relativa, l'elencazione degli atti più significativi che hanno interessato nel tempo detto ambito, la verifica avvenuta da parte delle amministrazioni competenti con l'espressione del proprio assenso, a conferma della insussistenza del vincolo paesaggistico in quest'area di territorio livornese urbanizzato per fini industriali, produttivi e portuali da quasi un secolo), rispondere a una parte delle richieste di chiarimenti della Regione Toscana prot. AdSP 18905 del 20.03.2023, del MASE con nota prot. 3430 del 24.03.2023 e del MIC, prot. AdSP 25406 del 12.04.2023 nel procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per la valutazione di Impatto Ambientale del Progetto Prima fase di attuazione Piattaforma Europa.

Partendo quindi dalla non sussistenza del vincolo paesaggistico in forza delle esclusioni di cui all'art. 142, comma 2,.del D.lgs. 42/2004, come di seguito più nel dettaglio indicato, la relazione paesaggistica a corredo della *Progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della piattaforma Europa*, compreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale", se da una parte ha seguito l'impostazione classica delle relazioni Paesaggistiche secondo gli schemi proposti dalla parte III del Dlgs 42/2004, dall'altra, proprio perché non richiesta, se ne discosta ed è, quindi, da intendersi come un documento propedeutico all'analisi del contesto in cui va ad inserirsi l'intervento, per una sua più completa e corretta comprensione, analizzando gli aspetti ambientali e dunque paesaggistici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A livello normativo statale il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, conosciuto come Codice dei beni culturali e del paesaggio o Codice Urbani, regola la tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale italiano. Il D.lgs., pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n° 45 del 24 febbraio 2004, il 1 maggio 2004 è entrato in vigore.

In esso è contenuta la disciplina dei Beni Culturali in Italia, dai principi generali agli ambiti della tutela, della fruizione e della valorizzazione, con una parte sostanziale dedicata ai Beni Paesaggistici.







Il Codice Urbani, di seguito indicato semplicemente come Codice, è in sostanza la diretta attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, per cui la Repubblica Italiana "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione".

Il Codice ha coordinato la normativa quadro in materia di tutela del paesaggio con le disposizioni contenute della seconda parte della Costituzione nel nuovo titolo V. Con esso, infatti, in coerenza con le competenze dello Stato e delle Regioni come delineate dal nuovo articolo 117 della Costituzione, sono riparametrati gli ambiti dell'intervento pubblico e ridefiniti, sulla base anche del principio di sussidiarietà e di adeguatezza previsto dall'articolo costituzionale 118, le attribuzioni delle funzioni amministrative in materia di tutela, conservazione e valorizzazione del "patrimonio culturale".

L'innovativa norma, per l'epoca, dedica, dunque, una sezione specifica al paesaggio, attualizzando le leggi che si sono avvicinate al tema nel tempo, ovvero la PARTE TERZA - Beni Paesaggistici, del Codice, individuati principalmente dagli articoli 136 e 142 del Capo II.

In particolare, l'art. 142 del Codice al comma 1 individua fra le aree di interesse paesaggistico sottoposte alle disposizioni di tutela e valorizzazione con la lettera "a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare", specificando però al successivo comma 2 che la disposizione delle lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

"a) erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B));

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ((come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese)) in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865."

Per comprendere la disposizione da ultimo richiamata occorre riferirsi alla legge 431/85, ai suoi principi ed alla sua finalità.

È opportuno rammentare, in primis, che le normative fondamentali, focalizzate sul tema della tutela del paesaggio da cui hanno tratto origine sia l'articolo del Codice soprariportato che il precedente art. 136, sono la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e la successiva legge del 8 agosto 1985, n.431, d'ora in avanti Galasso dal proponente sottosegretario per i Beni Culturali.

Prima di quest'ultima, che ha originato, come detto, l'articolo soprariportato, erano previsti soltanto i vincoli ambientali di notevole interesse pubblico, ai sensi della L. 1497/1939 (e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 1357/1940). Tali vincoli ambientali erano istituiti ciascuno con apposito Decreto del competente ministero e la loro validità è stata confermata e recepita dal Codice, con l'articolo 136.

Con il Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, *Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 si provvide ad estendere automaticamente, *ex lege*, secondo l'art.1 l'apposizione del vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1947, a:

- "a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;









- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché' i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposto a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- I) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico."

Lo stesso articolo proseguiva specificando come:

"Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865."

L'elenco delle aree vincolate del testo e le sue esclusioni, replicati successivamente nell'art.142 del Codice, dimostrano come la legge Galasso fosse rivolta a preservare territori non ancora urbanizzati o poco urbanizzati, "zone di particolare interesse ambientale", così come indicato nel suo stesso titolo, ovvero con un intrinseco e prevalente valore ambientale, naturalistico ed archeologico, ovvero paesaggistico.

La normativa regionale, con il Piano di Indirizzo territoriale della Regione Toscana, con valenza di Piano Paesaggistico, di seguito indicato come PIT/PPR, applica il testo di legge del Codice, compiendo una ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'art.142 del Codice, con la loro delimitazione e rappresentazione cartografica in scala 1.10.000, definite dall'ELABORATO 7B - Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice, e disciplinate dall'ELABORATO 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice),

Se da un lato e come scritto nello stesso elaborato 7B, al punto "1. AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142, comma 1, del Codice) Le aree tutelate per legge si riferiscono a quelle categorie di beni paesaggistici istituite dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e riprese dal Codice", nell'ELABORATO 8B Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice), al CAPO III - Aree tutelate per legge, l'articolo 5 - Definizioni e disposizioni generali al punto 7 è altresì specificato come la disciplina del Piano non si applica alle aree di cui all'art. 142, comma 2 del Codice.

L'elaborato A1, con uno shapefile 1:10.000 dei Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, Codice) è l'allegato all'elaborato 8B del PIT riferito ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice.

La sua rappresentazione grafica della fascia costiera nel Piano , come indicato nel sopracitato elaborato 7B, al capitolo 2. *Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.* (art.142. c.1, lett. a, del Codice), paragrafo 2.3 – nella metodologia di acquisizione, "assume, convenzionalmente a scopo ricognitivo, come linea di battigia la linea di confine terra-mare ripresa con rilievo aerofotogrammetrico tra giugno e luglio 2010, utilizzato per l'aggiornamento della CTR. La fascia di vincolo è determinata attraverso una operazione di buffering in ambiente GIS con profondità di 300 m dalla linea di battigia".









Questo significa che nell'elaborato in questione, limitando la nostra analisi all'ambito portuale livornese, non sono state rappresentate graficamente le esclusioni di cui al comma2 dell'art.142 del Codice.

ATTI VIGENTI ATTESTANTI LA NON SUSSISTENZA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO

Tralasciando tutti gli atti minori di autorizzazione ed approvazione che hanno interessato l'ambito portuale livornese a partire dal 1985 in poi, per i quali peraltro è stata sempre esclusa per tutti gli ambiti amministrativi la presenza del vincolo paesaggistico ai sensi della legge Galasso 431/85 prima e della Parte III del Dlgs 42/2004 poi, i seguenti atti pianificatori e progettuali hanno escluso un regime vincolistico derivante dall'art 142 del Codice:

Progetto di realizzazione del Molo Italia;

Piano Particolareggiato "Porta a Mare", derivante dalla sottoscrizione dell' ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVIULUPPO E LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'EX CANTIERE NAVALE ORLANDO DI LIVORNO E DELLE AREE PORTUALILIMITROFE del 2007, relativo agli interventi di riqualificazione ed adeguamento tecnico-funzionale del Porto Mediceo per il potenziamento del Porto Turistico e di trasformazione urbanistica di parte delle aree del Cantiere Orlando, per il quale era evidenziata la non sussistenza del vincolo ai sensi della parte III del Codice, considerato che per la relativa VIA l'allora MIBAC, oggi MIC, si era espresso ai sensi della Parte II del proprio Codice di riferimento.

Del resto, la necessità in tempi recenti, di "controllare il contesto in cui si va a collocare l'intervento", considerato che non è tutelato da alcun vincolo paesaggistico, ha indotto ad avviare un procedimento di tutela indiretta ai sensi dell'art. 43 del Codice;

- Progetto della seconda vasca di colmata della Darsena Toscana, con la relativa VIA che esclude il vincolo;
- PRP approvato, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, con Delibera del Consiglio Regionale n. 36 in data 25.3.2015 con la documentazione VAS nella quale è indicata la non sussistenza del vincolo. Al quale peraltro si sono conformate ed allineate le varie strumentazioni urbanistiche, a vari livelli;
- Progetto di acquaticità della Torre del Marzocco (2014), escluso dalla assoggettabilità alla VIA, ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, con l'incipit di essere in zona libera da qual si voglia vincolo paesaggistico derivante dalla Parte III del Codice;
- Piano Strutturale del comune di Livorno, denominato PS2. Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 160 del 26.07.2018, unitamente al relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, è stato successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 7.04.2019. Nel proprio quadro conoscitivo ed a conferma di quanto sopraindicato sulla non sussistenza del vincolo riferito all'art. 142 del Codice il Piano Strutturale ha redatto un apposito elaborato del proprio Quadro Conoscitivo, la tavola QC 11 Aree tutelate per legge o decreto (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) in scala 1:15000.

È opportuno specificare che, ovviamente, prima della sua definitiva approvazione in data 28.3.2019 si era svolta presso la Regione Toscana la Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art.21 della Disciplina del PIT/PPR e dell'Accordo siglato nel maggio 2018 tra MIBACT e REGIONE TOSCANA relativa alla procedura di conformazione del Piano Strutturale per la verifica del recepimento della disciplina statutaria del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT -PPR), nell'ambito della quale il Piano Strutturale è stato ritenuto "conforme alla Disciplina del PIT-PPR" La nota del comune di Livorno sull'assenza vincoli paesaggistici ex art. 142 del Codice prot. Commissariale 64 del 10.07.2023, in allegato, attesta quanto sopra indicato.









CONCLUSIONI

In riferimento alla strumentazione del PIT, considerato quanto in precedenza indicato, la tavola scaricabile delle aree tutelate per legge (art. 142 del Codice) per i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, ha riportato semplicemente il buffer di 300 mt della costa, non andando in dettaglio a scomputare le aree escluse, secondo il comma 2 del medesimo articolo, come nel caso del porto di Livorno.

L'area da tutelare della fascia costiera, come ben indicato nella Galasso prima e nel Codice poi, esclude l'area dell'ambito portuale livornese, per la quale è intrinsecamente valido oltre che il suo inserimento all'interno del perimetro urbano, l'appartenenza ad una zona omogenea in cui le parti del territorio ben prima del 1985 sono state urbanizzate e destinate ad insediamenti di impianti industriali o ad essi assimilati.

Il porto di Livorno a partire dagli anni 30 divenne porto industriale in fortissima espansione, con infrastrutture portuali ed industriali all'avanguardia e, alla luce del Decreto interministeriale n.1444 del 1968, la strumentazione pianificatoria comunale livornese venne aggiornata con l'approvazione da parte della G.R.T. con Deliberazione n.4457 del 14.05.1980 del nuovo PRG, con l'ambito portuale compreso all'interno del territorio urbanizzato: condizione, quest'ultima, che lo escludeva dal rientrare in quelle zone di particolare interesse ambientale, come indicato dalla stessa Galasso e conseguentemente anche dal Codice, e classificato come zona portuale e della grande industria, ovvero aree portuali comunque utilizzate, aree occupate da istallazioni al servizio del porto, aree occupate da altre attività interne al sistema portuale e industriale.

Per questo, anche recentemente il comune di Livorno nel proprio Piano Strutturale conformato al PIT ha riconfermato quanto sopra indicato, con le aree tutelate per legge inserite nella tavola QC 11 del proprio quadro conoscitivo che escludono l'ambito portuale.

La realizzazione delle opere a mare, come nel nostro caso la prima fase di realizzazione della Darsena Europa, non investe dunque aree vincolate ai sensi della Parte III del D.lgs 42/2004, in quanto detti vincoli, come già indicato nella documentazione prodotta per la VIA, interessano la parte di terraferma e non le aree marittime.

Va, peraltro, evidenziato come tale ricostruzione argomentativa non risulti in alcun modo intaccata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6/2023, la quale ha semplicemente espresso il principio generale dell'irragionevolezza dell'equiparazione di tutte le aree portuali oggetto di DPSS o PRP alle zone B escluse dal regime vincolistico.

In tale pronunzia, infatti, la Corte Costituzionale, investita di un ricorso in via principale ad opera delle Regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, avente ad oggetto alcune disposizioni della legge n. 84/1994 e in particolare, per quanto qui rileva, dell'articolo 5 comma 1-septies della medesima, introdotto nel tessuto della legge portuale dal d.l. n. 121/2021, ha dichiarato, con sentenza 10 novembre 2022 - 26 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 1ª s.s. 1/2/2023, n. 5), l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo.

La norma dichiarata incostituzionale aveva previsto che le aree ricomprese negli ambiti portuali delimitati dal DPSS (o, nelle more della sua approvazione, dai PRP) fossero equiparati, tout court e senza alcuna ulteriore distinzione, alle "zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio".







Tale norma, in sostanza, mediante la ricordata equiparazione, aveva accresciuto il novero delle aree escluse dal regime vincolistico paesaggistico previsto dall'articolo 142 comma 1 del Codice dei beni culturali, includendovi tutte le aree portuali incluse dei DPSS o nei PRP.

La Corte, in sostanza, ha affermato il principio secondo il quale è irragionevole tale equiparazione, prevista in modo generalizzato per tutti gli scali portuali, a prescindere dalle condizioni di urbanizzazione precedenti al 1986 e dalla fenomenologia degli strumenti di pianificazione vigenti in tale momento.

Il contesto portuale livornese non è interessato dagli effetti di tale sentenza in quanto era e resta escluso dal regime vincolistico in ragione della ricostruzione argomentativa prospettata nel presente contributo, a prescindere dunque dalla portata che, magari per altri scali, aventi caratteristiche diverse da quello livornese poiché non ancora oggetto di opere di urbanizzazione negli anni '80, poteva aver avuto la novella del 2021.

Ciò è ulteriormente confermato, ove ve ne fosse necessità, dalla nota del Comune di Livorno prot. AdSP n. 46641 del 18.07.2023, nella quale è chiarita la non sussistenza di vincolo paesaggistico di cui al comma 1, lettera a), dell'art.142 del Codice Urbani presso il Porto di Livorno, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si può concludere pertanto che, l'ambito portuale di Livorno e, a maggior ragione, le aree interessate dal progetto della prima fase di attuazione della Piattaforma Europa, ricadano sotto la disciplina del II comma dell'art.142 del Codice che determina l'esclusione delle stesse dalle aree tutelate dalle disposizioni di cui alla legge Galasso.

Direzione Infrastrutture Piombino-Elba, Pianificazione e Studi Il funzionario Area Pianificazione (Arch. Francesca Pichi)

ALLEGATI:

1. Nota del comune di Livorno su assenza vincoli paesaggistici ex art. 142 del Codice prot. Commissariale 64 del 10.07.2023











Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Porto

All'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale c.a. ing. Muccetti Sandra

Oggetto: Progetto Prima fase di attuazione Piattaforma Europa. Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.-" Richiesta di Documentazione attestante l'eventuale assenza di vincolo paesaggistico dell'area portuale in forza delle esclusioni di cui all'art. 142, comma 2, del D.lgs. 42/2004 - Riscontro vs nota del 01.06.2023.

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta a questi uffici con prot. n. 73766 del 01/06/2023, avente ad oggetto la richiesta di documentazione attestante l'eventuale assenza di vincolo paesaggistico dell'area portuale in forza delle esclusioni di cui all'art. 142, comma 2, del D.lgs. 42/2004, si ripercorre in estrema sintesi quanto effettuato per la conformazione al PIT-PPR per il Piano Strutturale vigente.

Il Piano Strutturale vigente è stato approvato con Delibera del C.C. n. 75 del 07/04/2019 ed è stato conformato secondo quanto disposto all'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, in esito alla conferenza paesaggistica, che si è tenuta in data 15/03/2019 nell'ambito della quale è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno, così come risulta dal relativo verbale in data 15 marzo 2019.

Pertanto la tavola QC-11 del vigente Piano Strutturale, così conformato al PIT-PPR, rappresenta i vincoli paesaggistici operanti sul territorio comunale e identifica le aree ricomprese, al 6 settembre 1985, nelle zone territoriali omogenee A,B (di cui al D.M. 1444/1968) o ricadente in un PPA o nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nelle quali è compreso anche il porto di Livorno, alle quali si applicano le esclusioni di cui all'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004.

Distinti saluti.

Livorno 10/07/2023

La Dirigente Settore Urbanistica e Programmi Complessi Arch. Camilla Cerrina Feroni